

REGOLAMENTO PER LE RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA IN MODALITA' MISTA (TELEMATICA E IN PRESENZA)

I.C.S. - UGENTO Prot. 0003483 del 17/05/2022 II-1 (Uscita)
--

Visto il Titolo I, capo I del d.lgs.297 del 16 aprile 1994, *che definisce gli organi collegiali della scuola e le assemblee di studenti e genitori;*

Visto l'art.1 comma 129 della Legge 107 del 13 luglio 2020 *che novella l'art.11 del D.Lgs. 197/1994 a riguardo della composizione delle funzioni del Comitato di valutazione dei docenti;*

Visto l'art. 16 del D.P.R. 275 dell'8 marzo 1999 *che riconosce agli organi collegiali, nell'ambito della loro composizione e competenza, compito di garanzia dell'efficacia dell'autonomia dell'istituzione;*

Visto l'articolo 3 bis della Legge 241/1990 per cui *per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati;*

Visto l'articolo 14, comma 1, della Legge 241/1990 per cui *la prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti;*

Visto l'articolo 12 del d. lgs. 82/2005 e in particolare comma 1 per cui *le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b) e comma 3 bis per cui i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell'utilizzo;*

Visto l'articolo 45, comma 1, d. lgs 82/2005 per cui *i documenti trasmessi da soggetti giuridici ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.*

Visto l'art.14 c.7 del D.P.R.275 dell'8 marzo 1999 per cui *i provvedimenti adottati dalla scuola divengono definitivi dal quindicesimo giorno della loro pubblicazione nell'albo della scuola qualora non vi siano reclami;*

Visti i lavori della Commissione per l'aggiornamento del regolamento di Istituto, *costituita con Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 2966 del 23 aprile 2022.*

Viste le risultanze dei lavori della suddetta Commissione, *come da verbale seduta svoltasi il 5 maggio 2022*

alle ore 18.00, presso il plesso A. Moro di Ugento.

Dato atto che la scuola, in quanto Pubblica Amministrazione, è informata agli stessi criteri di trasparenza e tracciabilità stabiliti all'art.73 del DL 18 del 17 marzo 2020 in relazione alla semplificazione degli organi collegiali di consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, per cui si prescrivono sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, e sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute nonché' adeguata pubblicità delle sedute ciascun ente;

Ritenuto che il collegamento da remoto, da affiancare alla riunione in presenza, secondo la logica di funzionamento in modalità mista, per lo svolgimento dell'adunanza consenta di garantire un trattamento dei dati non diverso da quanto già attuato dall'istituzione scolastica, in quanto non consente monitoraggio sistematico dei dati degli utenti;

Considerato che per esigenze diverse, da valutare in relazione alle situazioni contingenti da parte dell'organo competente alla convocazione, potrebbe ritenersi opportuna una convocazione degli organi collegiali a distanza, ovvero alla partecipazione a distanza di singoli componenti degli organi collegiali stessi, secondo la logica dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa;

con delibera n. 15 del 16/05/2022
il Consiglio di Istituto adotta il seguente Regolamento.

Art. 1- Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità mista (presenza e a distanza), delle riunioni degli organi collegiali della scuola.

Come da d.lgs.297 del 16 aprile 1997, sono da intendersi per Organi Collegiali a livello di Circolo:

- I Consigli di intersezione e di interclasse
- Il Collegio dei Docenti e le sue articolazioni funzionali, come i dipartimenti
- Il Consiglio di Istituto e la Giunta esecutiva
- Il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti

Art. 2 - Definizione

Ai fini del presente regolamento, per “riunioni in modalità telematica” nonché per “sedute telematiche”, si intendono le riunioni degli Organi Collegiali di cui all'art.1 per le quali è prevista la possibilità che uno o più dei componenti l'organo partecipi anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione, oppure che la sede di incontro sia virtuale, cioè che tutti i partecipanti partecipino da luoghi diversi esprimendo la propria opinione e/o il proprio voto mediante l'uso di tool o piattaforme residenti nel Web, con motivata giustificazione.

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi

La partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici anche propri, idonei a consentire la comunicazione in tempo

reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, posta elettronica, chat, moduli di sondaggio ad accesso identificabile.

Art. 4 – Trasparenza e tracciabilità.

Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima trasparenza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità di:

- a) identificare con certezza i partecipanti, a mezzo di codici di accesso riservato, di contatto audio, video e alfanumerico.
- b) visione degli atti della riunione;
- c) intervento nella discussione;
- d) scambio di documenti;
- e) votazione;
- f) approvazione del verbale

Art. 5 - Trattamento dati e diritto alla riservatezza.

1. Lo svolgimento di riunioni a distanza attraverso tecnologie telematiche non prevede che la scuola richieda il consenso al trattamento dei dati dei partecipanti, poiché il trattamento è riconducibile alle funzioni istituzionalmente assegnate all'istituzione.

2. Scelta e regolamentazione degli strumenti di telecomunicazione.

Nella scelta e nella regolamentazione degli strumenti più utili per la realizzazione delle riunioni a distanza la scuola si orienterà verso strumenti che abbiano fin dalla progettazione e per impostazioni predefinite misure a protezione dei dati. Nessuna delle piattaforme utilizzate dovrà consentire il monitoraggio sistematico degli utenti.

3. Ruolo dei fornitori dei servizi on line e delle piattaforme.

Se la piattaforma prescelta comporta il trattamento di dati personali degli utenti per conto della scuola, il rapporto con il fornitore dovrà essere regolato con contratto o altro atto giuridico.

In altri casi si ritenga necessario ricorrere ad altro tipo di piattaforme, si dovranno attivare i soli servizi strettamente necessari alla comunicazione, configurandoli in modo da minimizzare i dati personali da trattare (evitando, ad esempio, geolocalizzazione e social login).

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali vigilerà sull'operato dei fornitori delle principali piattaforme per la comunicazione a distanza, per assicurare che i dati degli utenti siano trattati nel pieno rispetto della disciplina di protezione dati

e delle indicazioni fornite dalle istituzioni scolastiche.

4. Limitazione delle finalità del trattamento dei dati.

Il trattamento di dati svolto dalle piattaforme per conto della scuola dovrà limitarsi a quanto strettamente necessario alla fornitura dei servizi richiesti ai fini della comunicazione on- line degli OO.CC. e delle assemblee e non per ulteriori finalità proprie del fornitore.

I gestori delle piattaforme non potranno condizionare la fruizione di questi servizi alla sottoscrizione di un contratto o alla prestazione del consenso al trattamento dei dati per la fornitura di ulteriori servizi on-line, non collegati all'attività in oggetto.

Art. 6 - Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica.

L'adunanza telematica può essere utilizzata dagli OO.CC. per deliberare sulle materie di propria competenza.

Sono escluse le sedute nelle quali si debba votare per eleggere persone (voto segreto).

Art. 7 – Convocazione.

1. La convocazione delle adunanze degli OO.CC., per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica, deve essere inviata, a cura del Presidente o del Dirigente Scolastico, a tutti i componenti dell'organo almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, tramite posta elettronica. Essa sarà al contempo pubblicata sul sito web della scuola.

La convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede, degli argomenti all'ordine del giorno e dello strumento telematico che potrà essere utilizzato fra quelli di cui all'art.3.

Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria:

- a) regolare convocazione di tutti i componenti comprensiva dell'elenco degli argomenti all'o.d.g.;
 - b) partecipazione della maggioranza almeno dei convocati. Ai fini della determinazione del predetto quorum strutturale, dal numero dei componenti l'organo, si sottraggono coloro che abbiano giustificato con comunicazione scritta la loro assenza; la sussistenza del numero legale dei partecipanti è verificata dal Segretario verbalizzante preliminarmente alla trattazione dell'OdG.
 - c) raggiungimento della maggioranza dei voti richiesta dalle norme di riferimento.
2. Qualora vi siano dei problemi tecnici accertati che rendano impossibile il collegamento ad uno o più partecipanti, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale

è garantito, considerando assente giustificato il componente dell'organo che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o aggiornata ad altro giorno.

3. Qualora durante una votazione si manifestino problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente ripete la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti collegati in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.

Art. 8 - Verbale di seduta

Della riunione dell'organo viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati:

- a) l'indicazione del giorno e dell'ora di apertura e chiusura della seduta;
- b) la griglia con i nominativi dei componenti che attesta le presenze/assenze/assenze giustificate;
- c) l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo sulla valida costituzione dell'organo;
- d) la chiara indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- e) il contenuto letterale della deliberazione formatasi su ciascun argomento all'ordine del giorno;
- f) le modalità di votazione e la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione stessa.

Art. 9 - Disposizioni transitorie e finali

Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale dell'istituto e diviene definitivo secondo procedure e tempi di cui al c.7 art.14 del D.P.R.275/1999.